



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

(Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 03.07.2012 ed integrato
con deliberazioni C.C. n. 51 del 26.09.2012, C.C. n. 10 del 03.07.2014 e C.C. n. 50 del 27.12.2018)

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e della Legge 14.09.2011, n. 148, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Villanova d'Asti.

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Villanova d'Asti, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 3 – SOGLIA DI ESENZIONE

1. Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 a decorrere dal 01.01.2012 viene fissata nell'importo di € 15.000,00 la soglia da intendersi quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale all'IRPEF non è dovuta.
2. Nel caso di superamento del suddetto limite l'addizionale all'IRPEF si applica all'intero reddito imponibile.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote sono determinate, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.09.2011, nel seguente modo:

Reddito imponibile	Aliquota %
da € 0,00 a € 15.000,00	0,15
da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,19
da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,39
da € 55.000,01 a € 75.000,00	0,77
oltre € 75.000,01	0,80

ART. 5 – DECORRENZA

1. Il presente regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni delle misure delle aliquote e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 ed alla Legge 14.09.2011, n. 148, nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.

ART. 7 – TUTELA DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".